

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **129/1990** (ECLI:IT:COST:1990:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Udienza Pubblica del **20/02/1990**; Decisione del **07/03/1990**

Deposito del **16/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **28/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15175**

Atti decisi:

N. 129

ORDINANZA 7-16 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi";

E che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data, la possibilità di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti è appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto è appositamente disciplinata la possibilità di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;

e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.